

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1860

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 3 luglio 1984

Modifiche al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente le agevolazioni tributarie per i trattamenti pensionistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che si ritiene opportuno riproporre alla vostra attenzione interessa i titolari di pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato e delle Casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Trattasi per lo più di militari delle forze armate e di quelli addetti all'ordine pubblico (carabinieri, agenti della polizia di Stato, guardie di finanza, agenti di custodia), di vigili del fuoco e urbani e di dipendenti pubblici, i quali a causa del loro servizio, hanno riportato mutilazioni o infermità ascrivibili a precise tabelle di classificazione analoghe a quelle previste per le pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981), nonché dei superstiti di militari caduti in servizio e di deceduti per la recrudescen-

za delle menomazioni personali che hanno dato luogo alla concessione della pensione privilegiata ordinaria.

È noto che il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel prevedere che « le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie [...] sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche », nulla ha statuito circa l'estensione di tale beneficio alle pensioni privilegiate e agli assegni ad esse connessi. Contemporaneamente, però, la stessa Amministrazione finanziaria dichiara che ogni risarcimento finanziario di un danno per menomazioni della capacità lavorativa causata da mutilazioni o infermità riportate in servizio è una prestazione economica che non esplica funzione sostitutiva o inte-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

grativa della retribuzione ma costituisce una reintegrazione patrimoniale, che non può considerarsi reddito; non tassando, di conseguenza, le rendite vitalizie INAIL e l'equo indennizzo (trattamento tributario dell'equo indennizzo - risoluzione del Ministro delle finanze - Imposte dirette, n. 18 del 18 febbraio 1982).

Quest'ultimo istituto può poi dar luogo ad una situazione a dir poco assurda. Stabilita la non assoggettazione dell'equo indennizzo all'IRPEF, un suo titolare in sede di visita di aggravamento, per la revisione dell'indennità, potrebbe essere giudicato dai sanitari aggravato a tal punto da non poter più svolgere alcuna attività lavorativa. A questo punto scatta una riforma per cui quella menomazione, che precedentemente aveva dato luogo alla concessione dell'equo indennizzo (non tassabile), a seguito del riconosciuto aggravamento, costituisce titolo per la concessione della pensione privilegiata ordinaria (tassabile).

Ma c'è di più: se un carabiniere con un solo giorno di servizio contrae una menomazione fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge n. 648 del 1950, gli viene corrisposta l'indennità in base allo stipendio iniziale del massimo grado raggiungibile, mentre al dipendente colpito da lesione che ha dato luogo alla concessione della pensione privilegiata ordinaria, non solo non viene considerato il massimo di servizio con il relativo stipendio ma il suo assegno è anche tassato!

In base a tutto ciò le pensioni privilegiate ordinarie devono considerarsi meramente risarcitorie, erogate cioè solo come reintegrazione patrimoniale di una menomazione riportata in servizio. Rendita quindi e non reddito ove la detassazione dovrebbe perciò essere almeno applicata nei confronti di tutti coloro i quali siano stati riformati dalle loro amministrazioni civili o militari, senza aver conseguito il minimo di pensione ordinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, articolo 52); fermo restando che per coloro i quali hanno conseguito la pensione ordinaria minima o massima e godono di una maggiorazione della pensione

di un decimo, la detassazione dovrebbe essere operata sulla quota decimo.

Per concludere ci corre luogo riportare un elenco con alcune, delle numerose decisioni di commissioni tributarie di primo e secondo grado che dopo la negativa sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1981, hanno continuato ad emettere decisioni di non imponibilità IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie:

15 febbraio 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 42 - Milano, ricorso M. Roman D'Amadio;

25 febbraio 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 21 - Milano, ricorso P. De Marco;

22 marzo 1983: commissione tributaria di primo grado, Milano, ricorso V. Capelli;

25 marzo 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 21 - Milano, ricorso A. Fioretti;

18 maggio 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 25 - Roma, ricorso S. Cicaré;

24 giugno 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 6 - Potenza, ricorso C. Lo Sardo;

17 ottobre 1983: commissione tributaria di secondo grado, sezione 1 - Firenze, ricorso U. Di Muzio;

19 ottobre 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 11 - Roma, ricorso C. A. Moreschini;

21 novembre 1983: commissione tributaria di primo grado, sezione 5 - Matera, ricorso D. Di Sanza;

19 aprile 1984: commissione tributaria di secondo grado, sezione 11 - Roma, ricorso S. Cicaré;

9 maggio 1984: commissione tributaria di primo grado, sezione 25 - Roma, ricorso S. Cicaré;

10 maggio 1984: commissione tributaria di secondo grado, sezione 11 - Roma, ricorso M. Varanese;

14 maggio 1984: commissione tributaria di secondo grado, sezione 8 - Roma, ricorso G. Fischietti.

La presente proposta di legge tende quindi a colmare tali disparità di trattamento, estendendo l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche alle pensioni privilegiate ordinarie includendole nella sfera di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 34, anche in considerazione che in data 12 aprile 1984, la VI Commissione finanze e tesoro del Senato approvando definitivamente il disegno di legge n. 606 in tema di « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio

alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 », impegnò il Governo ad « esaminare la possibilità di esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dagli altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

ART. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano altresì nei confronti di tutti coloro i quali, provenienti dall'amministrazione civile o militare, titolari di pensione normale, siano anche mutilati ed invalidi per servizio beneficiari della quota della maggiorazione di un decimo sulla pensione ordinaria.